

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E LE PROLOCO

(AVV. GABRIELE SEPIO 19 GIUGNO 2020)

PROROGHE

Proroga del termine per modifiche statutarie e approvazione dei bilanci

L'art. 35 del D.L. 18/2020 ha prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per l'adeguamento alle disposizioni introdotte dalla riforma del Terzo settore degli statuti di Onlus, organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) e imprese sociali, originariamente fissato al 30 giugno.

Pertanto, sarà possibile per questi enti continuare a beneficiare, entro il nuovo termine del 31 ottobre 2020, della semplificazione che consiste nell'approvazione con le maggioranze dell'assemblea ordinaria delle modifiche di "mero adeguamento" alla riforma (ossia quelle modifiche volte ad adeguare lo statuto a disposizioni inderogabili, o ad escludere l'applicazione di disposizioni derogabili con apposita clausola statutaria).

Per le medesime Onlus, ODV e APS è prorogato al 31 ottobre anche il termine per l'approvazione dei bilanci, laddove la relativa scadenza sia prevista nel periodo emergenziale (ossia nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020).

Altra disposizione di interesse per gli enti non profit è l'art. 73, comma 4 del decreto, che consente alle associazioni private anche non riconosciute e alle fondazioni (nonché le società, le società cooperative e i consorzi) – per tutto il periodo di emergenza (i.e. per il periodo di sei mesi a decorrere dal 31 gennaio 2020) – di potersi riunire in videoconferenza anche se i propri statuti non lo prevedono. È richiesta, in ogni caso, un'adeguata pubblicità per le sedute nonché lo svolgimento di queste ultime nel rispetto dei criteri di trasparenza, tracciabilità, e con modalità che consentano di identificare i partecipanti.

La legge di conversione del Decreto Cura Italia (D.L. n.18/2020) è intervenuta a modificare l'art. 35 del decreto allargando la platea dei destinatari della proroga al 31 ottobre 2020 per l'approvazione dei bilanci, includendovi anche le fondazioni, le associazioni (riconosciute e non) i comitati e gli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del Testo unico delle imposte sui redditi (comma 3-ter).

Inoltre la legge di conversione ha previsto la proroga al 31 ottobre 2020 anche del termine per lo svolgimento da parte delle ONLUS, delle ODV e delle APS delle attività correlate ai fondi del 5 per mille per l'anno 2017, nonché dei termini per la rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali (estendendo, in tal modo, la proroga già prevista dal testo originario del decreto per la redazione dei bilanci).

Art. 35 del D.L. Cura Italia

Sempre con riferimento all'art. 35 del decreto-legge, la legge di conversione stabilisce che la verifica delle capacità e dell'efficacia dei soggetti impegnati nella cooperazione allo sviluppo – di cui all'art. 26, comma 3 della L. 125/2014 – verrà rinnovata con cadenza triennale, anziché biennale (comma 3-quater).

Dopo l'art. 35 del decreto-legge, inoltre, è stato inserito un nuovo art. 35- bis (recante **Disposizioni in materia di volontari della protezione civile**), che eleva a 180 giorni continuativi il periodo massimo previsto per l'utilizzo di volontari nelle attività di soccorso ed assistenza, fermo restando il limite di 180 giorni nell'anno.

Proroga del termine per la convocazione dell'assemblea ordinaria

Per le società, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, comma 2 e 2478-bis c.c., in ragione della situazione emergenziale l'assemblea ordinaria è **convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**. Pertanto, in caso di esercizio sociale coincidente con l'anno solare l'assemblea dovrà essere convocata entro la di fine giugno (anziché entro la fine aprile).

A tal riguardo, all'art. 106 del decreto viene aggiunto un nuovo **comma 8- bis**, che estende anche a fondazioni ed associazioni diverse da Onlus, ODV e APS, l'applicazione delle norme previste ai commi precedenti in materia di svolgimento delle assemblee di società (possibilità di tenere l'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, laddove la convocazione ricada nel periodo emergenziale, e semplificazioni per la partecipazione all'assemblea a distanza).

Per gli enti societari, sono inoltre previste alcune semplificazioni procedurali, volte a favorire la **convocazione delle assemblee in video conferenza**, anche in assenza di un'espressa previsione statutaria in tal senso e a condizione che sia possibile verificare con certezza l'identità dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

In deroga alla disciplina ordinaria, le adunanze tramite mezzi di telecomunicazione potranno avvenire anche senza la contestuale presenza nel medesimo luogo del presidente e del notaio (o segretario). Il decreto introduce altresì alcune disposizioni volte a semplificare le modalità di voto, consentendone l'espressione in via elettronica o per corrispondenza o, per le società a responsabilità limitata, la consultazione scritta o consenso per iscritto.

Le disposizioni in esame si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o (se successiva) entro la data alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale.